



Giorgi Avvocato Fabio  
STUDIO LEGALE

**STUDIO LEGALE**

*Avvocato Alessio Orsini*

**Tribunale di Siena, 19 Maggio 2017. Est. Dott.ssa Linda Pattonelli.  
Avv. Fabio Giorgi.**

**Art. 700 c.p.c. – Segnalazione “a sofferenza” – Mancato rispetto dell’obbligo di avvertimento in via preliminare - Stato di insolvenza – Specifica allegazione di pregiudizio imminente ed irreparabile – Fumus boni juris – Periculum in mora**

**In punto di *fumus boni iuris*** “ Il mancato rispetto dell’obbligo di avvertimento in via preliminare rispetto all’originaria segnalazione della posizione a sconfinamento si pone in contrasto con la Circolare Banca D’Italia n. 139 del 1991, a tenore della quale *“gli intermediari devono informare il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza”* (e nell’ipotesi di specie, la lettura della visura prodotta al doc. 4 comprova l’assenza di segnalazioni anteriori), nonché con la prescrizione di cui all’art. 125, comma 3 TUB (come novellato dal D. Lgs. n. 141/10: *“3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.”*), da intendersi come riferita a qualsiasi tipologia di segnalazione e costituente specificazione del dovere generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale – obbligo di trasparenza che rinviene il proprio fondamento nella finalità di consentire alla controparte di essere messa tempestivamente a conoscenza del rischio dell’associazione al proprio nominativo di un’informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio, onde consentirgli di attivarsi in modo da evitare le conseguenze negative in termini di immagine ed accessibilità al credito derivanti dalla segnalazione (cfr. anche Trib. Verona, 07/07/14; analogamente, in ordine alla violazione del generale canone comportamentale di buona fede, ABF Napoli, 23/03/16).

**Sempre sotto il profilo del *fumus boni iuris***, inoltre, la Banca resistente, nel compiere la segnalazione, non ha fornito la prova di avere compiuto la necessaria valutazione, alla stessa imposta anzitutto dalla stessa Circolare n. 139/91 succitata, avente ad oggetto la complessiva situazione economico-finanziaria del debitore segnalato: valutazione i cui parametri sono stati in più occasioni ribaditi dal S.C. (*“lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l’esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione”*: *ex multis*, Cass. n. 23083/13; n. 15609/14).

Deve, inoltre, ritenersi ricorrere, nella fattispecie in esame, anche alla luce dell’attività commerciale svolta e dei rapporti intrattenuti dalla ricorrente con altri istituti di credito, **il requisito del *periculum in mora*** - costituito, per le ipotesi di illegittima segnalazione, nel pregiudizio potenziale all’immagine ed alla reputazione commerciale insuscettibile di effettiva tutela ed adeguata riparazione per equivalente monetario ad esito di un giudizio a cognizione piena: come osservato da altri giudici di merito, con argomentazioni che questo giudice ritiene di condividere, invero, *“costituisce fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini altamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. In sostanza, l’iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali (...)”* la segnalazione è idonea a dispiegare i suoi effetti negativi in modo permanente, ogni qualvolta il soggetto segnalato – imprenditore o consumatore che sia – si rivolga al sistema bancario al fine di ottenere affidamenti di credito indispensabili per una proficua operatività commerciale (...) In altri termini, a seguito di una segnalazione illegittima il *periculum* è in re ipsa: si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un’ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell’impossibilità di accesso al credito ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti”.(Tribunale di Milano, 16/06/15; Tribunale di Cuneo, 04/04/17). (produzione riservata)

Accoglimento totale del 19/05/2017  
RG n. 945/2017

RG. n° 945/2017

Tribunale Ordinario di Siena

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/05/17, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c. ante causam*, depositato in data 07/03/17, la [REDACTED] Srl ha allegato l'avvenuta segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte dell'istituto convenuto, in data 02/01/17, chiedendone la cancellazione e/o la revoca e, in via subordinata, la rettifica, tanto in via cautelare quanto nel corso del giudizio di merito, e deducendo, in punto di *fumus boni iuris*:

- l'assenza della dovuta comunicazione di preavviso,
- la natura contestata del credito segnalato,
- l'assenza di una situazione di sofferenza del debitore segnalato;

nonché, in punto di *periculum in mora*, il rischio di danno all'immagine ed alla reputazione commerciale, nonché di preclusione all'accesso al credito del segnalato sussistenti *in re ipsa* per il solo fatto dell'avvenuta segnalazione.

La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, pur ritualmente convocata, non si è costituita, talché all'udienza del 09/05/17, fissata per la prima comparizione delle parti, il giudice adito ne ha dichiarato la contumacia.

\*\*\*

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per i motivi di seguito esposti.

In punto di *fumus boni iuris*, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente in ordine al mancato inoltro della prescritta comunicazione di preavviso di segnalazione, parte resistente, omettendo di costituirsi, è rimasta inadempiente rispetto all'onere, sulla stessa incombente, di fornire la prova della ritualità della segnalazione: donde, deve ritenersi l'omissione, da parte della resistente, delle comunicazioni preliminari alla segnalazione del nominativo della ricorrente alla Banca d'Italia, risultando inviata alla ricorrente unicamente una comunicazione *ex post* dell'avvenuta segnalazione, con missiva inviata in data 13/01/17 e ricevuta il successivo 17/01/17. Orbene, il mancato rispetto dell'obbligo di avvertimento in via preliminare rispetto all'originaria segnalazione della posizione a sconfinamento si pone in contrasto con la Circolare Banca D'Italia n. 139 del 1991, a tenore della quale "*gli intermediari devono informare il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza*" (e nell'ipotesi di specie, la lettura della visura prodotta al doc. 4 comprova l'assenza di segnalazioni anteriori), nonché con la prescrizione di cui all'art. 125, comma 3 TUB (come novellato dal D. Lgs. n. 141/10: "*3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.*"), da intendersi come riferita a qualsiasi tipologia di segnalazione e costituente specificazione del dovere generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale – obbligo di trasparenza che rinviene il proprio fondamento nella finalità di consentire alla controparte di essere messa tempestivamente a conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo



## Accoglimento totale del 19/05/2017 RG n. 945/2017

di un'informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio, onde consentirgli di attivarsi in modo da evitare le conseguenze negative in termini di immagine ed accessibilità al credito derivanti dalla segnalazione (cfr. anche Trib. Verona, 07/07/14; analogamente, in ordine alla violazione del generale canone comportamentale di buona fede, ABF Napoli, 23/03/16).

Sempre sotto il profilo del *fumus boni iuris*, inoltre, la Banca resistente, nel compiere la segnalazione, non ha fornito la prova di avere compiuto la necessaria valutazione, alla stessa imposta anzitutto dalla stessa Circolare n. 139/91 succitata, avente ad oggetto la complessiva situazione economico-finanziaria del debitore segnalato: valutazione i cui parametri sono stati in più occasioni ribaditi dal S.C. (*“lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo, evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o l'esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificatamente indicate dal giudice di merito, in mancanza potendo ravvisarsi il vizio di insufficiente motivazione”*):

*ex multis*, Cass. n. 23083/13; n. 15609/14). Nell'ipotesi di specie, infatti, non risultano emergere *ex actis* elementi indicativi della gravità della situazione di difficoltà economico-finanziaria della ricorrente o dell'assenza di un rischio di recupero del credito, comprovate essendo:

- l'assenza di protesti, di procedure esecutive, o di altre segnalazioni da parte di istituti bancari a carico della segnalata,
- l'avvenuta concessione di nuovo credito da parte di altro istituto bancario,
- la chiusura in lieve perdita del bilancio 2014 e in positivo del bilancio 2015.

Deve, inoltre, ritenersi ricorrere, nella fattispecie in esame, anche alla luce dell'attività commerciale svolta e dei rapporti intrattenuti dalla ricorrente con altri istituti di credito, il requisito del *periculum in mora* - costituito, per le ipotesi di illegittima segnalazione, nel pregiudizio potenziale all'immagine ed alla reputazione commerciale insuscettibile di effettiva tutela ed adeguata riparazione per equivalente monetario ad esito di un giudizio a cognizione piena: come osservato da altri giudici di merito, con argomentazioni che questo giudice ritiene di condividere, invero, *“costituisce fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini altamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. In sostanza, l'iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali (...)*” *la segnalazione è idonea a dispiegare i suoi effetti negativi in modo permanente, ogni qualvolta il soggetto segnalato – imprenditore o consumatore che sia – si rivolga al sistema bancario al fine di ottenere affidamenti di credito indispensabili per una proficua operatività commerciale (...)*



## Accoglimento totale del 19/05/2017 RG n. 945/2017

*In altri termini, a seguito di una segnalazione illegittima il periculum è in re ipsa: si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un'ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell'impossibilità di accesso al credito ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti".(Tribunale di Milano, 16/06/15; Tribunale di Cuneo, 04/04/17).*

Appurata, quindi, la ricorrenza dei presupposti di accoglimento della domanda di tutela cautelare, il contenuto della misura, dovendo essere calibrato in base alla tipologia di violazione in concreto riscontrata, dovrà mirare ad ottenere la cancellazione, e non soltanto la rettifica della segnalazione: ciò in quanto il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza contrattuale e di quello generale di preavviso rendono illegittima la segnalazione *tout court*, e dunque impongono di ritenere insufficiente rimedio la sola rettifica della segnalazione in "credito contestato".

In considerazione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione della sussistenza *in re ipsa* del *periculum in mora* a fronte dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite.

### PQM

Il Tribunale di Siena, in accoglimento del ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa,

- ordina a Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del l.r.p.t., di richiedere alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione del nominativo della [REDACTED] Srl presso il sistema informativo della Centrale dei Rischi;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Siena, 09/05/2017

Il giudice  
dott.ssa Linda Pattonelli

